

**Domanda:** è corretto applicare l'art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono in area agricola di rifiuti costituiti da macerie e pezzi di cemento amianto (eternit) eseguito da un cittadino privato?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** per rispondere al presente quesito è bene partire dalla nozione di “rifiuto” che deve essere desunta esclusivamente dalla formulazione dell'art. 183, primo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006. Ai sensi del disposto citato costituisce rifiuto: *“qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.”* Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: *« la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono, non rilevando l'eventuale riutilizzazione, sicché quando il residuo abbia il suddetto carattere ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina sui rifiuti...»* (Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 4 giugno 2008, n. 22245)

Pertanto ben possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le macerie costituite da pezzi di cemento-amianto abbandonati su terreno.

Dunque, nel caso di abbandono su terreno agricolo da parte di privato di alcune macerie di cemento-amianto, è senz'altro corretto applicare la sanzione di cui all'art. 255, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, relativa al divieto di abbandono di rifiuti ex art. 192 del T.U. ambientale.

Ricordiamo, inoltre, che il colpevole dell'abbandono di rifiuti è tenuto a procedere *“alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi”*.

Data la pericolosità di tale materiale (che, quando viene rimosso o spaccato può liberare delle fibre di amianto cancerogene) in caso di rimozione e smaltimento, devono essere adoperate tutte le precauzioni richieste dalle norme tecniche di settore.

Valentina Vattani

*Publicato il 27 ottobre 2008*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*